



## **Ipotesi di piattaforma CCNL Funzioni Locali 2019-2021**

### **TITOLO VI BIS - SEZIONE PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE**

Questa sezione riporta gli articoli del CCNL Enti Locali del 14/09/2000 (artt. 32, 32 bis, 33 e 34)

#### **Art. 56-septies**

#### **Personale docente delle scuole gestite dagli enti locali (artt. 30, 31 e 32 CCNL 14.9.2000)**

1. Per il personale insegnante addetto alle istituzioni scolastiche gestite dagli enti locali l'attività oraria settimanale di ciascun docente con gli alunni non deve superare le 24 ore nelle scuole elementari e le 18 ore nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, distribuite in cinque giornate settimanali, salvo diverse disposizioni inserite nel contratto individuale di lavoro.

Le settimane di attività nell'anno, sempre in rapporto diretto degli insegnanti con gli alunni e gli studenti, devono coprire l'intero calendario scolastico. Per il personale docente che opera all'interno degli istituti di riabilitazione e pena l'orario è fissato in 15 ore settimanali e 3 ore di supplenza.

Per il personale docente che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa o durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'attività oraria settimanale.

Vista la specificità delle mansioni ricoperte, il lavoro docente è da considerarsi, agli effetti giuridici ed economici, a tempo pieno.

La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale ed in attuazione dell'autonomia scolastica.

I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica di appartenenza.

Una delle figure professionali da considerare è l'Assistente Educativo

detto ATA. Viste le prospettive future in tema di sicurezza nell'accoglienza e triage specifico per un'utenza minorile, oltre alle specifiche mansioni che gli Assistenti Educativi continuano a svolgere, sono aumentate le responsabilità e la necessaria presenza nelle strutture. Emerge da se che tale figura dev'essere sostituita in caso di assenza come le figure dei docenti. Alle attività integrative, è destinato, con esclusione delle settimane destinate alla fruizione delle ferie e del periodo di attività di cui al comma 5 un monte orario che comunque non sia superiore a 20 ore mensili.

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Il piano degli impegni annuali è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.

Di tale piano è data informazione alle OO.SS.

L'articolazione delle attività avviene nel modo seguente:

- a) Nelle istituzioni scolastiche paritarie gestite dagli Enti Locali, in analogia con le scuole di Stato, le attività di carattere collegiale, riguardanti tutti i docenti, sono costituite dalla partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, gli incontri di carattere collegiale e l'informazione periodica alle famiglie, fino a 40 ore annue.
  - b) La partecipazione alle attività collegiali e gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue.  
Lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione sono esclusi dal computo orario annuo.
2. Ai fini del comma 2, sono considerate integrative le attività di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione ed aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie.
  3. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e delle peculiari caratteristiche del servizio, possono determinare l'orario dell'attività integrativa annuale anche in misura ridotta rispetto al tetto massimo definito dal comma 2, e comunque in misura non inferiore a 80 ore, previo espletamento della procedura di concertazione di cui all'art. 8 del CCNL dell'1.4.1999. Tale soluzione è praticabile a condizione che:
    - a) i servizi di controllo interno certifichino che siano realizzati risparmi in misura almeno corrispondente ai maggiori oneri aggiuntivi;
    - b) sia, in ogni caso, assicurata e certificata la salvaguardia del livello

qualitativo e quantitativo del servizio offerto alla collettività **nel rispetto del D. Lgs. 81/08 relativamente all'attribuzione dei carichi di lavoro.**

4. Il calendario scolastico, che non può in ogni caso superare le 42 settimane, sulla base della normativa ministeriale, prevede l'interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalità attuative sono definite in sede di concertazione. In tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività di formazione ed aggiornamento programmata dall'ente o per attività lavorative connesse al profilo di inquadramento. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di concertazione, per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attività delle scuole che per altre attività didattiche e di aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell'ambito dei progetti di cui all'art.17, co.1, lett. a) del CCNL dell'1.4.1999; gli incentivi economici di tali attività sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all'art.15 del citato CCNL.
5. Relativamente alla disciplina contenuta nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi gli accordi di miglior favore in atto alla data del 30.6.2000.
6. Al personale docente delle scuole elementari e secondarie **di primo e di secondo grado** di cui al comma 1 è confermata l'indennità annua lorda di **euro 1.200,00** di cui all'art.37, comma 1, lett. d) del CCNL del 6.7.1995.
7. Ciascun ente, previa informazione, definisce le condizioni e le modalità ottimali per l'erogazione del servizio **in ottemperanza del CCNL di riferimento.**
8. Nei casi di vacanza d'organico o di assenza, a qualsiasi titolo ed anche di breve durata, del personale **docente**, gli enti garantiscono le condizioni standard del servizio assicurando la sostituzione dello stesso. A tal fine disciplinano le modalità di assunzione del personale necessario nell'ambito della normativa vigente in materia.

#### **Art. 56-octies**

#### **Docenti addetti al sostegno operanti nelle scuole statali (art. 32-bis CCNL 14.9.2000)**

1. Il calendario del personale docente comunale, utilizzato in attività di sostegno a soggetti portatori di handicap, è lo stesso di quello osservato dagli altri docenti operanti nella stessa istituzione scolastica dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.
2. L'orario di lavoro di rapporto diretto con gli studenti ed alunni portatori di handicap non deve essere superiore le 24 ore settimanali; il monte ore delle attività integrative non deve essere superiore alle 20 ore mensili.

3. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di concertazione, per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attività delle scuole che per altre attività didattiche e di aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell'ambito dei progetti di cui all'art.17, comma 1, lett. a) del CCNL dell'1.4.1999; gli incentivi economici sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999.
4. Relativamente alla disciplina contenuta nei precedenti commi sono comunque fatti salvi gli accordi di miglior favore in atto alla data del 30.6.2000.
5. Al personale docente è conservata l'indennità professionale annua lorda di **euro 1.200,00** di cui all'art.37, comma 1, lett. d) del CCNL del 6.7.1995.

**Art. 56-novies**  
**Docenti ed educatori addetti al sostegno operanti nelle**  
**istituzioni scolastiche gestite dagli Enti Locali**  
**(art. 33 CCNL 14.9.2000)**

1. L'orario di lavoro di rapporto diretto con gli studenti ed alunni del personale docente ed educativo utilizzato in attività di sostegno a soggetti portatori di handicap è identico a quello osservato, nell'istituzione scolastica o educativa presso la quale prestano servizio, dal restante personale educativo e docente.

**Disposizione per il personale**  
**della scuola (art. 7 CCNL**  
**5.10.2001)**

1. La disciplina degli articoli 32-bis e 33 del CCNL del 14.9.2000 si applica anche nei confronti del personale dipendente dagli enti locali addetto, presso scuole statali o comunali, ad attività scolastiche integrative o di doposcuola.

**Indennità per il personale educativo e**  
**docente scolastico (art. 6 CCNL 5.10.2001)**

1. Con decorrenza dal 2001, l'indennità prevista dall'art. 37, comma 1, lett. c) e d) del CCNL del 6.7.1995 è incrementata di L 660.000 annue lorde; ai relativi maggiori oneri si fa fronte con le risorse dell'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999, ed in particolare con gli incrementi derivanti dalla

applicazione della disciplina dell'art. 4 del CCNL.

**Art. 56-decies**  
**Personale docente dei centri di formazione professionale**  
**(art. 34 CCNL 14.9.2000)**

1. Fermo restando l'orario contrattuale di lavoro in vigore, il personale docente dei centri di formazione professionale svolge attività didattica, in aula o in laboratorio, entro un monte ore annuo definito dagli enti in stretta relazione con i contenuti della programmazione regionale delle attività formative e della tipologia delle relative iniziative. Le restanti ore sono destinate ad altre attività connesse alla formazione.
2. Al fine di favorire processi di innovazione organizzativa dei centri di formazione professionale e di riqualificazione e riconversione delle attività formative realizzati nei suddetti centri, anche alla luce delle previsioni del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22.12.1998, al personale di cui al comma 1 è corrisposta una indennità professionale il cui importo è stabilito dalla contrattazione decentrata integrativa in proporzione all'entità dell'attività didattica, entro il tetto massimo di **1.200,00 euro** annui lordi.